STATUTO dell'ASSOCIAZIONE PISA PARKINSON ODV

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'Associazione avente la seguente denominazione: **ASSOCIAZIONE PISA PARKINSON ODV**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di PISA e con durata illimitata.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

2.1- L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati:

-interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

-prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

2.2 - L'Associazione si prefigge prioritariamente i seguenti scopi:

-far emergere bisogni e aspettative dei malati di Parkinson e delle loro famiglie, divenendone sul territorio locale il punto di riferimento;

-offrire opportunità di aggregazione e condivisione, al fine di contrastare isolamento e sedentarietà;

-richiedere alle Autorità socio-sanitarie una presa in carico globale, multidimensionale e continuativa, con la predisposizione di un piano di cura che veda il coinvolgimento consapevole e attivo dei malati, nei limiti delle loro possibilità, all'interno di una rete unitaria di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, di supporto e affiancamento alla terapia farmacologica;

-promuovere una rete di relazioni e collaborazioni con strutture e professionalità operanti sul territorio, al fine di ottimizzare le risorse esistenti, avendo come obiettivo la tutela del diritto alla salute e al benessere, il miglioramento della qualità della vita, la partecipazione e l'inclusione sociale;

-attivare una rete di relazioni e collaborazioni sia con le Associazioni Parkinson toscane e nazionali, sia con altre Associazioni che operano a favore di quanti sono colpiti da malattie neuro-degenerative o da disabilità;

-fare opera di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza della malattia di Parkinson e della sua gestione.

2.3 - Per perseguire gli scopi sopra indicati, l'Associazione si propone di realizzare i seguenti interventi:

-attivazione di uno Sportello informativo, come punto di riferimento per i malati e per le loro famiglie;

-promozione di attività motoria e riabilitativa nonché di percorsi di sostegno psicologico:

-promozione di esperienze di aggregazione e socializzazione;

-diffusione di informazioni e incontri su tematiche inerenti la malattia e la sua gestione.

2.4 - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

2.5 - L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

3.1 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Nessun motivo legato a

distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
3.2 - Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che deve contenere:
-l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
-l'autorizzazione ad essere contattato telefonicamente, via email, via elettronica/informatica o per posta cartacea in ordine ad iniziative poste in essere dall'Associazione.
-norme sulla privacy, sottoscritte dal richiedente
3.3 - Le persone giuridiche che intendano associarsi dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.
3.4 - Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione o meno del richiedente. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro degli associati.
3.5 - Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
3.6 - Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi la ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci la prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
3.7 -All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio e sarà inserito nel Libro dei soci.
3.8 - All'atto dell'ammissione il Socio deve versare la quota associativa; i successivi versamenti annuali dovranno essere effettuati entro il mese di marzo di ciascun anno. Il Socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale. Il Socio non in regola con il pagamento della quota sociale annua non può partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione, non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.
3.9 - Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
3.10 - Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati
4.1 - Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri.
4.2 - Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in modo personale e spontaneo e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
4.3 - Gli associati hanno il diritto di:
-votare in Assemblea, eleggere gli organi associativi e essere eletti negli stessi, a condizione che siano maggiorenni e siano in regola con il versamento della quota associativa;
-essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
-concorrere all'elaborazione del programma di attività;
-partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
-prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei Bilanci e consultare i Libri associativi, previa richiesta scritta al Presidente;
-essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, anche anticipate se urgenti, effettuate in nome e per conto dell'Associazione previa autorizzazione del Presidente, e anche sulla base di una autocertificazione.
4.4 - Gli associati hanno l'obbligo di:
-rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
-svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
-versare la quota associativa entro il mese di marzo dell'anno in corso, secondo l'importo stabilito annualmente dall'Assemblea.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

5.1 - La qualifica di associato si perde per

-decesso;

-mancato pagamento della quota associativa protrattasi per novanta giorni dal termine di versamento fissato dallo Statuto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;

-recesso;

-esclusione.

5.2 - L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Tale recesso avrà decorrenza dalla data della comunicazione dell'accoglimento da parte del Consiglio ;

5.3 - L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.4 - Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART. 6 – Organi Sociali

6.1 - Sono Organi dell'Associazione:

-l'Assemblea dei Soci;

-Il Consiglio Direttivo;

-il Presidente;

-l'Organo di controllo nominato qualora se ne ravvisasse l'obbligo o l'opportunità.

-L'Organo di revisione, qualora se ne ravvisasse l'obbligo o l'opportunità.

6.2 - L'Associazione è organizzata secondo criteri di democrazia interna. Tutti gli Organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali vengono attribuite dal rispettivo Organo. Tutti i membri di Organi sociali devono essere soci.

6.3 - Ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - Assemblea

7.1 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, e che sono in regola con il versamento della quota associativa.

7.2 -Ciascun associato ha un voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.3 - La convocazione dell'Assemblea deve avvenire mediante comunicazione scritta contenente luogo, data e ora di prima e di seconda convocazione, unitamente all'ordine del giorno, inviata all'indirizzo risultante dal Libro degli associati a mezzo lettera o fax almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, oppure almeno sette giorni prima se inviata mediante e-mail, come previamente indicata dal socio.

7.4 - L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

7.5 - L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.6 -L'Assemblea ha le seguenti competenze.

·nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

·approva il Bilancio di esercizio;

·delibera sulla durata del mandato degli Organi Direttivi;

·delibera sull'importo della quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;

·propone iniziative, con indicazione di modalità e supporti organizzativi;

·approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

·delibera sulla esclusione degli associati;
·delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
·delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
·delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
·delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7.7 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
7.8 - Il voto è palese, tranne quando riguarda le persone.
7.9 - L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
7.10- Per modificare lo Statuto è richiesta la presenza di almeno il 60% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7.11 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8 - Consiglio Direttivo
8. 1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti scelti tra le persone fisiche associate; resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
8.2 - Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
8.3 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
8.4 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e il vice Presidente. Eventualmente può anche nominare un Segretario e un Tesoriere.
8.5 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
8.6 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
8.7 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e anche soci. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale conservato nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
8.8 - Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia, per Legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
8.9 -In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi delle attività associative sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale
- deliberare l'ammissione degli associati
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
-stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
-curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
- deliberare l'eventuale costituzione di un Comitato Scientifico.

ART. 9 – Il Presidente

9.1 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.3 -Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

9.4 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

9.5 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.6 - Il Segretario, qualora sia stato nominato dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni di Presidente e Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Organo di controllo

10.1 - L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - Revisione legale dei conti

11.1 -Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - Patrimonio

12.1 -Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

13.1 -L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - Risorse economiche

14.1 -L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi da Convenzioni, nonché da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

14.2 - Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

15.1- L'Associazione deve redigere il Bilancio di Esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio cui si riferisce il bilancio. e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Successivamente il Consiglio Direttivo procederà agli adempimenti di deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla Legge. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

ART. 16 - Libri sociali

16.1 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio Direttivo:
-Libro dei Soci;
-Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
-Libro dei Verbali delle Assemblee;
-Libro dei Verbali dei Consigli Direttivi.
-Libro Verbali dell'Organo di controllo, se nominato.
16.2 -Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti Libri sociali previa richiesta scritta al Presidente

Art. 17 - Personale retribuito

17.1 - L'Associazione, nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017, può avvalersi di personale retribuito o di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 18 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

18.1 - I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.
18.2 - Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 19 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

19.1 - L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

19.2 - L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

20.1 - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
20.2 - L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 - Rinvio

21.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

21/3/2019

Registrato 1488 SERIE III

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Patrizia MUSCARÀ
IL FUNZIONARIO TECNICO DELEGATO
(Pierluigi PEPE)